



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2014
(OR. en)**

6173/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0024 (NLE)**

PECHE 56

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 3 febbraio 2014 |
| Destinatario: | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2014) 49 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 49 final.

All.: COM(2014) 49 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.2.2014
COM(2014) 49 final

2014/0024 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con la decisione 95/399/CE del Consiglio¹ la Comunità europea ha approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). La IOTC è un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano e nei mari adiacenti. L'Unione europea è diventata parte contraente della IOTC nel 1995.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca quali la IOTC se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Tale posizione nell'ambito dell'ORGP è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; successivamente tale posizione viene adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Nel caso della IOTC, la decisione 7537/09 del Consiglio del 23 marzo 2009 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2014. La presente proposta mira pertanto a definire la posizione dell'Unione nell'ambito della IOTC per il periodo 2014-2019, sostituendo così la decisione 7537/09 del Consiglio che si applica al periodo 2009-2014.

La presente revisione mira a integrare i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP². Inoltre, la posizione dell'Unione è stata allineata al trattato di Lisbona. Infine essa è stata adattata, per quanto possibile, per tener conto delle specificità delle varie ORGP.

Come nel caso delle posizioni vigenti, la presente posizione contiene principi e orientamenti. È stata inoltre inserita la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell'Unione, come richiesto dagli Stati membri per le posizioni allineate più recentemente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La dimensione esterna della PCP ha costituito parte integrante della valutazione d'impatto per le proposte di riforma della PCP. I principi e gli orientamenti concordati per la nuova PCP sono stati semplicemente recepiti nelle posizioni rivedute.

¹ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

² COM(2011) 424 del 13.7.2011.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC.

Il regolamento (UE) n. XXX (nuovo regolamento di base) è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nel presente mandato di negoziato.

La presente decisione sostituisce la decisione 7537/09 del Consiglio, applicabile al periodo 2009-2014, e copre il periodo 2014-2019.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 39, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
- (2) Il regolamento (UE) n. XXX (nuovo regolamento di base) stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali, a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. Il regolamento prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi nella sua politica esterna.
- (3) Con la decisione 95/399/CE del Consiglio³ l'Unione ha approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). Nell'ambito di tale organizzazione, la commissione della IOTC è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e di gestione volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nella zona di competenza della IOTC e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure di conservazione e di gestione possono diventare vincolanti per l'Unione.

³ GUL 236 del 5.10.1995, pag. 24.

- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
- (5) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse di pesca nella zona di competenza della IOTC e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre informazioni presentate prima o durante la riunione annuale della commissione della IOTC, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nella riunione annuale della commissione della IOTC, quando quest'ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nella riunione annuale della commissione della IOTC è effettuata in conformità all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione della IOTC del 2019.

Articolo 4

La presente decisione sostituisce la decisione 7537/09 del Consiglio del 23 marzo 2009.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il XXX

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*